

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

(104^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Scuola archeologica italiana in Atene »
(2138) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1617, 1621, 1623
1624, 1625, 1626, 1627
CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione . 1623, 1624, 1625, 1626, 1627
CASSANO 1622
MAIER, relatore 1617, 1621, 1622, 1623, 1625, 1627
MONALDI 1620, 1623
MONETI 1625
ROMANO 1621, 1622, 1624, 1625, 1627

« Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti d'istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (2157) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1629, 1630
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione 1930
DONATI, relatore 1629
ROMANO 1629

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Romano, Russo, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Caleffi.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Scuola archeologica italiana in Atene » (2138) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scuola archeologica italiana in Atene », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il regio decreto 9 maggio 1909 fu istituita una scuola italiana di archeologia in Atene: i suoi compiti erano indicati nell'articolo 2 del regolamento, e, in seguito alle modifiche a questo introdotte col regio decreto 18 gennaio 1914, nell'articolo 1 di quest'ultimo, che recita:

« L'Istituto italiano di archeologia fondato in Grecia con sede in Atene e col nome di "Regia scuola archeologica italiana di Atene", ha per iscopo di promuovere l'alta cultura archeologica e classica della nazione, di fornire agli alunni della Regia scuola italiana di archeologia di Roma e ai laureati nelle discipline classiche e storico-artistiche delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione italiana il mezzo di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale, delle antichità greche in particolare, e di prendere parte all'esplorazione archeologica dell'Oriente ellenico con viaggi, ricerche e scavi.

Essa servirà come centro e stazione agli archeologi italiani che si recheranno in Grecia per studi speciali, sarà il punto di convegno fra dotti italiani e dotti stranieri, il mezzo di favorire e cementare i rapporti scientifici fra l'Italia, la Grecia e le altre nazioni che hanno in comune il culto della civiltà classica ».

Col regio decreto-legge 14 marzo 1938, numero 481, e con la legge 27 ottobre 1951, numero 1343, vennero apportate modifiche al sistema di scelta del direttore della Scuola, furono disposte le modalità per la nomina dei collaboratori del direttore, stabilite le indennità spettanti agli addetti alla Scuola, nonchè il numero delle borse di studio e la loro entità eccetera, norme tutte che resteranno in vigore in quanto compatibili con il disegno di legge in esame.

Nel lungo periodo di tempo trascorso dal 1909 ad oggi la Scuola ha egregiamente adempiuto ai suoi compiti e gode di un prestigio veramente rilevante.

Purtroppo, come più volte ho avuto occasione di rilevare trattando dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in generale, l'assoggettamento alle norme della contabi-

lità generale dello Stato, di servizi e istituti così atipici, dato che le norme stesse sono state disposte per amministrazioni normali dello Stato, hanno resa difficoltosa l'attività della Scuola. Questo si è verificato specialmente negli ultimi anni, da quando cioè gli organi di controllo (Ministero del tesoro) hanno accentuato la loro sorveglianza ed hanno effettuato rilievi nelle gestioni dei fondi, rilievi assolutamente fondati in termini di leggi e regolamenti, ma tali da rendere di fatto impossibile la regolare e proficua attività della Scuola sul piano della cultura e per lo scopo per cui essa fu istituita.

È facile immaginare quali difficoltà si incontrano nel seguire le norme contabili ordinarie, specialmente per quanto riguarda la giustificazione delle spese, allorchè si pensi che la Scuola svolge la sua attività in terra straniera e che ha rapporti con amministrazioni ed enti di natura e di nazionalità diverse. Ritengo comunque opportuno accennare ad alcune di queste difficoltà anche alla luce dei rilievi mossi dagli organi di controllo.

La Scuola è tenuta a seguire le norme in vigore per gli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti. Essa gode di uno stanziamento a carico del bilancio della Pubblica istruzione di 30 milioni con il quale deve essere fatto fronte alle spese per quanto segue:

a) 3 borse di studio (circa 3 milioni di spesa); b) indennità di sede al direttore e all'assistente; c) scavi archeologici in località diverse (Grecia, Turchia, Asia Minore) che comportano l'acquisto di materiali, di regola in Italia, e l'assunzione di operai sul posto alle condizioni e con le tariffe del posto; d) fitto di locali per la Scuola dopo la distruzione della sede di proprietà: è in programma la costruzione di una nuova sede con un contributo di 80 milioni del Ministero degli esteri, mentre sembra già disposto uno analogo da assegnarsi dal Ministero della pubblica istruzione; e) attrezzature per la scuola compresa la Biblioteca; f) viaggi e rimborso spese per il personale assistente agli scavi e per il personale insegnante, tutto proveniente dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, e precisamente, secondo le esigenze,

da tre a cinque unità, tra cui due operatori dell'Istituto centrale del restauro, archeologi, architetti.

Al personale dell'Amministrazione delle belle arti, che si assume il compito dell'insegnamento ai borsisti, viene corrisposta non una indennità di missione, come forse sarebbe dovuto, bensì di rimborso spese, modestissima, per insufficienza di mezzi finanziari. D'altra parte questi funzionari, che vengono dispensati dal servizio normale per ragioni di studio, ricavano l'utilità di poter compiere studi e ricerche per le loro pubblicazioni.

Riferisco ora quali sono le difficoltà che sul piano contabile sono state determinate da alcuni rilievi mossi dagli organi di controllo:

i documenti di spesa sono redatti in lingue diverse da quella italiana ed espressi in moneta estera;

manca la necessaria regolarità per quanto riguarda le tassazioni: ricchezza mobile, complementare, bolli, IGE, eccetera, nonché per la stipulazione di contratti; non sono rispettati i termini nei versamenti per ritenute erariali e per la presentazione dei rendiconti, nella documentazione delle spese per i funzionari inviati sul luogo;

vi è infine incertezza sulla destinazione dei ritrovamenti.

È evidente che alle fatture, ai contratti ed alle prestazioni d'opera, non si può provvedere se non seguendo le norme in vigore nello Stato estero, e che la moneta non può essere che quella in uso nel luogo dove avviene l'operazione: dracma, lira turca, dollaro, sterlina.

Quanto allo stanziamento, il relativo versamento viene inviato ad Atene tramite il contabile del portafoglio dello Stato; occorrono dunque intese fra l'Ufficio cambi della Banca d'Italia e quello della corrispondente Banca dello Stato straniero. Ma è facile comprendere che se in Italia una operazione comporta tre mesi di tempo, per la Scuola archeologica il tempo necessario diventa di sei mesi. Di qui la impossibilità di presentare rendiconti trimestrali come prescritto.

Gli impiegati ed i funzionari incaricati di compiti all'estero per la Scuola percepiscono poi solo un rimborso spese forfettario che è assai al disotto delle spese effettive, e quindi difficilmente documentabile.

Per quanto concerne i reperti infine è logico che essi seguano diversa destinazione secondo la legislazione del luogo del ritrovamento.

Ho accennato ad alcune questioni, ma potrei citarne tante altre che rendono impossibile alla Scuola seguire le norme consuete di contabilità generale dello Stato nell'assolvimento dei propri compiti.

Il disegno di legge al nostro esame si prefigge appunto lo scopo di risolvere queste difficoltà, attraverso la costituzione di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione, dotato di un'autonomia che consente l'agilità che è indispensabile per ottenere risultati concreti, senza altresì sfuggire ad efficaci controlli.

Il disegno di legge, frutto dei lavori di una apposita commissione composta da un deputato, da un senatore, da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei Ministeri degli esteri e del tesoro, della Procura generale, della Corte dei conti, tratta appunto della costituzione di questo ente autonomo, dei suoi organi, lasciando peraltro pressochè invariate le altre norme preesistenti.

La Camera ha apportato alcune modifiche al testo originale la cui sostanza resta però invariata.

Come dicevo prima, il problema derivante dalle difficoltà del rispetto di alcune norme della contabilità dello Stato, investe tutta la Amministrazione delle antichità e belle arti, rendendone difficile l'attività: lo ha rilevato la stessa Commissione di indagine, che ha concluso i suoi lavori proponendo la creazione di un'amministrazione autonoma. Purtroppo la Commissione di indagine ha ampliato troppo, a mio avviso, la sfera di azione; nel frattempo, nella ricerca del meglio (ammettendo che si tratti veramente del meglio) tarda ad essere data soluzione ad un problema gravissimo e urgentissimo.

Ho desiderato fare questa considerazione per rigettare l'eventuale logica proposta di

rinvviare l'esame di questo problema della Scuola di Atene alla futura amministrazione autonoma delle antichità e belle arti o dei beni culturali.

Quindi, niente rinvio almeno per la Scuola archeologica d'Atene, e costituzione di questo ente di diritto pubblico, da inserire successivamente nell'amministrazione autonoma delle antichità e belle arti.

Il disegno di legge ha sollevato qualche perplessità — nonostante l'ineccepibile posizione sul piano finanziario, non essendovi alcun aggravio di spesa — presso la 5^a Commissione.

Non è stato possibile accertare, come avrebbe desiderato la Commissione finanze e tesoro, per esempio l'epoca in cui il contributo statale fu posto a totale carico del bilancio della Pubblica istruzione (inizialmente contribuiva anche il Ministero degli esteri). Mi sembra, però, argomento di nessuna importanza pratica.

E così pure il timore, dalla stessa 5^a Commissione manifestato, che possa costituirsi un pericolo di maggiore spesa per lo Stato, mi sembra infondato, se si tiene conto che il contributo statale di 30 milioni, era e resta, per quanto riguarda l'entità, alla discrezione dell'Esecutivo, e dello stesso è fatta menzione espressa, al capitolo 2531 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La vigilanza sull'ente è garantita poi da un collegio di revisori; infine, l'ente verrà posto sotto il controllo della Corte dei conti, allorchè venissero superati limiti massimi di contribuzione statale previsti per l'esonero da tale controllo.

Lo scopo fondamentale del disegno di legge è quello che ho cercato di illustrare; nell'articolo 1 si stabilisce, appunto, che la Scuola archeologica italiana in Atene ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede principale in Atene e, come già è attualmente, ha una sede amministrativa in Roma. L'ente è sottoposto alla disciplina del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 2 stabilisce poi i fini della Scuola.

I successivi articoli dal 3 al 9 trattano degli organi e dei loro compiti: l'articolo 7, in modo particolare, del direttore che è la

figura preminente in quanto assume anche il compito di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Questa assunzione di due compiti è quanto mai opportuna, come ben sa chi ha conoscenza del funzionamento dell'Accademia delle belle arti, dove la divisione delle cariche porta alla dispersione delle responsabilità e delle iniziative a tutto danno degli istituti.

L'articolo 8 tratta delle modalità per la attuazione di un regolamento organico del personale dipendente.

Gli articoli 10 e 11 ci dicono come è costituito il patrimonio dell'ente e quali sono le entrate dello stesso.

L'articolo 12 prevede la facoltà della Scuola di valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 13 concerne la copertura finanziaria, la quale, ho già detto, è ineccepibile.

L'articolo 14 detta le norme relative alla compilazione e presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'articolo 15, infine, prevede il mantenimento in vigore delle norme esistenti che non contrastino con la presente legge.

Concludo questa mia esposizione segnalando agli onorevoli colleghi l'opportunità di approvare il presente disegno di legge nel testo approvato dalla Camera, che mi appare, come meglio potrò eventualmente spiegare esaminando i singoli articoli, migliorato rispetto al testo originale.

Alla fine di questa illustrazione relativa ad un ente che ha sede in Atene non posso fare a meno in questo momento di rivolgere un pensiero al popolo ellenico e formulare l'augurio che al più presto sappia ritrovare la giusta sistemazione delle sue questioni di assetto politico interno, che ci auguriamo (come dovrebbe essere in tutti i Paesi civili) sia quello democratico.

M O N A L D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto mi compiaccio con il senatore Maier per la sua lucida relazione. Credo che non ci sia alcuna necessità di esprimere il nostro assenso a questo disegno di legge: chiunque abbia il culto dell'arte, chiunque sia sensibile alla civiltà greca ed al suo in-

flusso nel mondo, non può che gioire di ogni iniziativa diretta al suo studio.

Vorrei, solo, un chiarimento. Le finalità della Scuola italiana archeologica in Atene precisate nella lettera *a*) dell'articolo 2 del disegno di legge sono le seguenti: « perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche ». Mi domando perchè denominiamo questo istituto « Scuola archeologica », se poi precisiamo che ha per finalità il perfezionamento di studiosi? Il disegno di legge non prevede alcun regolamento sull'ordinamento di tali studi, la loro durata e se vengano rilasciati dei titoli.

Specialmente a proposito della preparazione a carriere anche presso amministrazioni pubbliche, dovrebbe essere detto qualche cosa sul rilascio di titoli, o almeno si dovrebbe fare qualche riferimento circa la strutturazione di questa Scuola. Per ogni scuola di specializzazione (come è noto) esiste uno statuto speciale, esistono regolamenti particolari, esistono titoli che vengono rilasciati sotto forme diverse, attraverso esami o altri adempimenti particolari.

P R E S I D E N T E . Durante la sua relazione, senatore Maier, lei ha fatto riferimento alla sede della Scuola archeologica di Atene. Io sono rimasto colpito dal fatto che ancora non disponiamo di una sede nostra.

M A I E R , relatore. La sede attuale è in affitto. La vecchia sede di proprietà è andata distrutta.

P R E S I D E N T E . Nell'altra legislatura ci siamo molto preoccupati di ottenere a questo fine stanziamenti dal Ministero degli esteri.

M A I E R , relatore. Sono stati stanziati 80 milioni dal Ministero degli esteri ed ho accennato alle previsioni relative allo stanziamento del Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Se vi sono questi finanziamenti non comprendo il ritardo nel risolvere il problema della sede. Continuare a pagare un fitto costituisce un onere enorme, senza contare che una tale sistemazione può non essere adeguata ai bisogni e alla dignità della Scuola, anche per quello che riguarda la custodia dei reperti e del materiale. Mi auguro che questo ostacolo venga superato e si proceda quanto prima alla costruzione della sede.

R O M A N O . Questo disegno di legge ha avuto una vita abbastanza travagliata. Nell'altro ramo del Parlamento la discussione si iniziò nel febbraio del 1964 e, a seguito di alcune osservazioni che furono concordemente fatte da deputati delle opposizioni, la discussione fu rinviata, per essere poi ripresa solo tre anni dopo. Evidentemente nell'ambiente dello stesso Ministero della pubblica istruzione l'approvazione del provvedimento deve aver suscitato notevoli perplessità, e sono perplessità della stessa natura di quelle che ha sollevato poc'anzi il senatore Monaldi.

A me pare che il disegno di legge avrebbe potuto trovare una sua migliore definizione attraverso un accordo tra la direzione generale dell'antichità e belle arti e la direzione generale dell'Università, perchè la Scuola archeologica di Atene, concepita alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, della direzione dell'antichità e belle arti, è avulsa dal mondo universitario italiano, e ciò pone limiti alla sua stessa configurazione.

Le obiezioni che erano state sollevate alla Camera dei deputati riguardavano i poteri del direttore; poichè se concepiamo l'istituzione di una scuola al di fuori dell'Università ne consegue che è solo il direttore, di volta in volta, avvalendosi dei suoi poteri, a selezionare l'opera di esperti di vario genere. Ora, se è giusto che nel campo degli studi e della ricerca vi sia il riconoscimento di una ampia autonomia di colui che orienta e dirige la ricerca, è anche giusto che alla definizione della linea di ricerca concorra una *équipe* di elementi che, indubbiamente, potrebbe essere molto più opportunamente va-

lutata nell'ambito del mondo dell'Università, nel quale l'autonomia è garantita ad ogni ricercatore, ed è regolata nell'ambito di un controllo che esiste solo nel mondo universitario. Se invece il campo dell'archeologia è alle dipendenze della direzione generale delle antichità e belle arti, tutti i poteri sono concentrati nelle mani del direttore, che è soggetto al solo controllo dell'annuale relazione al Ministro della pubblica istruzione sull'attività scientifica della Scuola.

Noi lasciamo l'approvazione del regolamento organico della Scuola ad una decisione del Consiglio di amministrazione, il quale viene concepito anche esso al di fuori di ogni collaborazione con il mondo dell'Università, ed è formato esclusivamente da funzionari che hanno una capacità ottima di intervento per quanto riguarda il controllo della spesa, ma non possono avere la stessa capacità per quanto riguarda l'orientamento della ricerca.

Secondo il dettato dell'articolo 4, il Consiglio di amministrazione è composto: dal direttore della Scuola, che lo presiede; da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata e da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della Scuola.

Da chi sono scelti i due esperti? Non sarebbe meglio che questo Consiglio di amministrazione fosse costituito da insigni archeologi italiani provenienti dall'Università? I due esperti posti in posizione di minoranza in un comitato di questo genere non possono assolvere a funzione di stimolo e orientamento, quale potrebbero se il Consiglio di amministrazione fosse costituito da un numero limitato di controllori burocratici amministrativi e da più numerosi consiglieri scientifici.

I limiti del disegno di legge stanno in questa mancanza di collaborazione tra la Scuola archeologica e il mondo universitario italiano.

CASSANO. Mi fa piacere che la sinistra si mostri favorevole a che l'Università

sia operante in questo mondo della cultura. In altri settori non succede.

ROMANO. Purtroppo l'organizzazione burocratica italiana è divisa in compartimenti stagni e non consente intercomunicabilità tra i vari compartimenti. In questo caso la ricerca archeologica viene stimolata e promossa nell'ambito di uno stesso Ministero, mentre abbiamo nell'Università i più qualificati specialisti della materia; ma non esiste collaborazione con il mondo universitario, il quale potrebbe, invece, dare un contributo notevole, per i numerosi elementi che vi fioriscono, veramente degni di considerazione da parte della Scuola.

La Camera ha rinviato di tre anni la discussione del disegno di legge, ma poi lo ha approvato negli stessi termini.

Occorrerebbe dunque rivedere, all'articolo 4, la composizione del Consiglio di amministrazione, per conferire la maggioranza ai professori di archeologia di Università italiane, opportunamente designati. Inoltre vorrei anche proporre che, a fianco del direttore, a Roma ci sia una seconda direzione formata allo stesso modo del Consiglio di amministrazione, affinché il direttore non sia il solo a dover decidere autonomamente sui fini della ricerca. Formando questo Consiglio di direzione, stabiliremmo il necessario contatto tra il mondo universitario italiano e la Scuola di Atene. Al senatore Casano, che si meraviglia di qualche mia affermazione, voglio dire che in questo settore è più facile mettersi d'accordo, perchè esiste solo un interesse scientifico, negli altri settori all'interesse scientifico si accomuna purtroppo anche un interesse economico che col primo non è facile conciliare.

MAIER, relatore. Nella mia breve relazione ho cercato di illustrare la portata di questo disegno di legge. Essa è indubbiamente molto modesta: tende solo a rendere possibile, nei limiti già stabiliti, il funzionamento della Scuola, che aveva trovato delle difficoltà soprattutto di ordine amministrativo-contabile. Nulla viene invece ad essere innovato, rispetto all'attuale impostazione della Scuola nel momento in cui

ad essa è attribuita una autonomia per così dire funzionale.

Per quanto riguarda le osservazioni sollevate dal senatore Monaldi, richiamando l'articolo 15 del disegno di legge, faccio osservare che molte sue richieste avanzate trovano risposta nelle leggi ivi indicate. Così ad esempio, il decreto 18 gennaio 1914, numero 260, stabilisce come avviene la scelta di coloro che possono partecipare come insegnanti e come alunni alla Scuola: « A cura del Ministero si provvederà a che di tempo in tempo qualche docente di materie archeologiche nelle Università del Regno sia mandato in missione in Grecia e venga accolto temporaneamente nella Scuola con l'incarico di tenere sul luogo qualche corso speciale di conferenze per gli alunni della Scuola stessa » (articolo 4).

E ancora: « Alunni della Scuola archeologica italiana di Atene saranno gli alunni di terzo anno della scuola italiana di archeologia in Roma, nonchè i laureati in lettere, i quali, vinto il concorso di cui all'articolo seguente, si recheranno in Atene con una speciale borsa di studio per perfezionarsi nel campo delle antichità e degli studi classici.

« Potranno essere addetti alla scuola in qualità di aggregati con una borsa di studio, anche gli altri laureati nelle discipline classiche e storico-artistiche delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione del Regno i quali, non essendo specializzati in archeologia, intendano perfezionarsi in Grecia e perciò sostengano uno speciale concorso.

« Saranno ammessi poi come alunni volontari senza borsa, anche coloro che, giudicati idonei al concorso di alunno ma non riusciti vincitori, intendano recarsi in Grecia per compiere gli studi di perfezionamento a loro spese » (articolo 6).

Prosegue poi il citato decreto (articolo 6): « Il concorso per alunno verrà bandito dal Ministero della pubblica istruzione e giudicato in base ai titoli e ad una prova scritta e orale da una Commissione composta del direttore generale delle antichità e belle arti, di due professori della scuola archeologica di Roma e di due professori di archeologia delle Università del Regno.

Il concorso per aggregato sarà bandito come sopra e sarà giudicato da una Commissione composta del direttore generale di antichità e belle arti, di due professori della scuola italiana di perfezionamento della storia dell'arte o di due professori delle Università del Regno ».

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Romano — alcune delle quali, non c'è dubbio hanno fondamento — preciso che qui si tratta di risolvere il problema della Scuola archeologica di Atene senza aggravii di spesa; il contributo dello Stato, attualmente di 30 milioni, deve essere contenuto in questa somma: risolvere tutti i problemi che si sono presentati in questi ultimi anni, comporterebbe difficoltà finanziarie probabilmente insormontabili.

Con queste considerazioni insisto perchè si approvi il provvedimento nel testo trasmesso.

MONALDI. Nel regolamento approvato col regio decreto 18 gennaio 1914 non è previsto il rilascio di titoli?

MAIER, relatore. Non ne trovo menzione.

PRESIDENTE. La frequenza della Scuola è titolo ambitissimo e assai valutato.

MAIER, relatore. Ci troviamo di fronte ad un organismo che ha svolto egregiamente il proprio compito; si tratta di rendere possibile l'adempimento di questi ulteriori compiti sul piano amministrativo-contabile. Non risulta che ci siano osservazioni dal punto di vista didattico o organizzativo.

CALUFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei aggiungere poche cose a quanto detto dal senatore Maier. Al senatore Monaldi vorrei precisare che si tratta di una scuola di perfezionamento, come si evince dalla legge istitutiva, non cioè di una scuola finalistica se non sotto l'aspetto della dichiarazione di frequenza che, come ha detto il Presidente, è una di hiarazione molto ben valutata. Una

scuola di perfezionamento non rilascia licenza, diploma o laurea.

Al senatore Romano vorrei ricordare che il disegno di legge, profondamente mutato rispetto a quello del 1964, tiene conto di tutte le osservazioni, a suo tempo fatte, dai socialisti e dai comunisti, ed è stato votato all'unanimità dalla Commissione della Camera. Il ritardo nella ripresentazione del provvedimento è dipeso proprio dalla opposizione della sinistra e dalla difficoltà di poter convocare il direttore a Roma per riesaminare il problema. Il direttore risiede ad Atene, contrariamente a quanto ritiene il senatore Romano, e solo tre o quattro volte all'anno viene a Roma per rendere conto della funzionalità della Scuola e dell'amministrazione.

Quanto alla composizione del Consiglio di amministrazione, faccio notare al senatore Romano che non è esatto che i due esperti siano in minoranza perchè, ovviamente, il direttore è docente universitario, e il funzionario del Ministero della pubblica istruzione non può che essere un esperto in archeologia.

R O M A N O . L'articolo 4 non stabilisce che siano esperti in archeologia i componenti del Consiglio.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche se non è stabilito esplicitamente, si tratta proprio di esperti in archeologia, senza contare che il direttore della divisione del Ministero della pubblica istruzione non può essere un amministrativo (dal momento che vi è anche un collegio di revisori dei conti) ed è a sua volta un esperto della materia. Quindi mi pare che queste precisazioni valgano a far superare le perplessità del senatore Romano.

Torno a ripetere che alla Camera il disegno di legge non ha dato luogo a discussioni se non molto marginali, poichè il nuovo testo è stato elaborato tenendo conto delle osservazioni fatte nella precedente tornata del 1964.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, sul problema della nuova sede può darci qualche notizia?

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non vi è ancora concerto fra i Ministeri, perchè si attende l'approvazione di questo disegno di legge, dopo di che si potrà avviare il discorso e si potrà procedere all'accordo, superate le difficoltà contingenti, per la costruzione della nuova sede.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

La Scuola persegue essenzialmente i seguenti fini:

a) perfezionamento di studiosi in archeologia classica, antichità ed epigrafia ellenica, architettura antica, archeologia e storia bizantina, a fine scientifico e a fine di preparazione a carriere presso Amministrazioni pubbliche;

b) ricerche e scavi archeologici in Grecia e in Oriente;

c) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e in Oriente.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente alinea a) si procede, a favore degli studiosi italiani, mediante assegnazione di borse di studio; gli studiosi stranieri sono ammessi alla Scuola su giudizio del Direttore.

M O N E T I . Una sola domanda: si parla, all'ultimo comma, di assegnazione di borse di studio, ma non si dice come queste borse debbano essere assegnate; ciò avviene con un concorso come per tutte le borse di studio?

M A I E R , *relatore*. Per la verità ne ho già parlato; e mi sono anche richiamato alla legge precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Sono organi della Scuola:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

- a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;
- d) da due esperti la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità della Scuola.

A questo articolo il senatore Romano ha presentato un emendamento tendente a modificare la lettera *d*) come segue: « *d*) da quattro professori di archeologia eletti dai professori di ruolo, fuori ruolo e incaricati

della disciplina, docenti nelle Università italiane ».

R O M A N O . Con questo emendamento si vuole dare la maggioranza ad elementi che abbiano una preparazione scientifica notevole; maggioranza, peraltro, che (lo riconosco), come ha detto il Sottosegretario Caleffi, c'è anche nella formulazione del testo della Camera perchè i funzionari amministrativi sono due, contro tre esperti della materia; però noi vogliamo anche stabilire un indispensabile collegamento con il mondo universitario attraverso una norma nella quale si precisa anche da chi debbano essere nominati questi esperti, cosa — questa ultima — che il testo della Camera non dice.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione!

R O M A N O . Questo non significa, però, su chi il Ministro debba far cadere la sua scelta. Noi allora diciamo che le scelte debbono essere fatte direttamente dai professori di archeologia dell'Università italiana, in modo da stabilire quel collegamento che, a nostro giudizio, è indispensabile tra il mondo universitario e questa Scuola.

P R E S I D E N T E . Ma così viene alterato il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione e, di conseguenza, viene alterato anche il dato economico del provvedimento.

R O M A N O . Non si altera nulla, perchè il Consiglio d'amministrazione è a Roma.

M A I E R , *relatore*. Sulla prima osservazione — circa la nomina, cioè — desidero dire che, esistendo il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, è evidente che il Consiglio superiore stesso, o su richiesta del Ministro o per propria iniziativa, può benissimo intervenire nell'indicare i nomi delle persone che ritiene più idonee a ricoprire il posto di esperto; ma l'osservazione di fondo che intendo fare è un'altra.

Alla Camera questo problema è stato lungamente dibattuto e la soluzione alla quale si è addivenuti è stata ritenuta generalmente valida.

Per dimostrare ciò, vale la pena rileggere insieme il testo originario della Camera all'articolo 5, divenuto poi, nell'approvazione di quel ramo del Parlamento, articolo 4. Tale articolo recita:

« Il Consiglio direttivo è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

a) del direttore della Scuola, che lo presiede;

b) di due funzionari della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore a direttore di divisione;

c) di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di divisione della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione superiore;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

e) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore a consigliere di legazione o equiparata;

f) di un esperto la cui opera si ritenga particolarmente utile per le finalità dell'Ente ».

Quindi nel testo originario avevamo una larga preponderanza di funzionari presumibilmente amministrativi rispetto agli esperti della materia, in quanto erano cinque contro due esperti, comprendendo tra questi ultimi anche il direttore della Scuola. Nel nuovo testo — e cioè nell'articolo 4 — gli esperti da uno sono passati a due e gli amministrativi da cinque sono divenuti due. Poichè il direttore della Scuola è, ovviamente, un esperto, la maggioranza di esperti della materia è largamente raggiunta dal nuovo articolo 4.

Insistere su questo argomento non servirebbe che a rendere più problematico il funzionamento dell'amministrazione, oltre che a provocare un rinvio.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano.
(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo della Camera.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Direttore della Scuola, nella sua qualità di Presidente, almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro della pubblica istruzione o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni si richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il Direttore cura l'andamento tecnico e scientifico della Scuola e la rappresenta legalmente. Firma gli atti della Scuola ed è responsabile della esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione. È scelto per un quadriennio, rinnovabile, dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Egli è tenuto a presentare al Ministro

ogni anno una relazione sull'attività scientifica della Scuola. Per i suoi compiti scientifici può avvalersi della collaborazione di scienziati e di esperti. Oltre allo stipendio in godimento, il Direttore percepirà l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di Direttore di istituto culturale in servizio all'estero.

A questo articolo il senatore Romano ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il terzo periodo con i seguenti:

« È eletto tra i docenti universitari di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, dai professori di ruolo, fuori ruolo e incaricati della stessa disciplina o di discipline affini docenti nelle Università italiane.

L'incarico è quadriennale e può essere rinnovato ».

R O M A N O . Non c'è niente da dire: mi rifaccio a quanto esposto sull'emendamento all'articolo 4.

M A I E R , *relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Romano perchè la persona più idonea a ricoprire questo posto potrebbe essere trovata anche nell'Amministrazione delle antichità e belle arti; come giustificare questa riserva di elezione agli insegnanti citati, e l'esclusione del Ministro che, in definitiva, è responsabile, insieme all'amministrazione, del funzionamento di questa Scuola? Non dimentichiamo, d'altronde, che le funzioni del direttore sono duplici, cioè di natura tecnica e di natura amministrativa.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei aggiungere, a quanto detto dal relatore, che il direttore della Scuola viene scelto su designazione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

R O M A N O . Sentito il parere del Consiglio superiore, non su designazione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma è il Ministro che risponde della Scuola, è il Ministro che risponde delle sue scelte davanti al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera.

(*È approvato*).

Art. 8.

Con regolamento organico, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonchè la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Indipendentemente da tale dotazione organica della Scuola, il Direttore potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola stessa, di non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il comando, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. Nel decreto di comando sarà fissata l'indennità da corrispondere per il servizio all'estero.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il controllo della gestione della Scuola è affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del

Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 10.

Il patrimonio della Scuola è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio della Scuola;
- c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

(È approvato).

Art. 11.

Le entrate della Scuola sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
- c) da contributi di Amministrazioni pubbliche e da liberalità di Enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;
- d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;
- e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

(È approvato).

Art. 12.

La Scuola può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'Autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i Collegi arbitrali.

(È approvato).

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

(È approvato).

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 novembre successivo ai fini della dovuta approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere inviato, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 aprile successivo, per l'approvazione definitiva.

I conti consuntivi della Scuola dall'esercizio 1949-50 in poi sono soggetti, per l'approvazione definitiva, alle norme stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

Le norme contenute nel regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, regio decreto-legge 14 marzo 1938, n. 481, legge 27 ottobre 1951, n. 1342, restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » (2157)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970.

D O N A T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto 21 aprile

1947, n. 629, all'articolo 14, sanciva l'obbligo di uno speciale concorso per i professori di scuole e istituti di istruzione secondaria delle grandi sedi (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino). Questo significava che per accedere a queste sedi un normale trasferimento non era possibile, ed occorreva sostenere un esame in aggiunta a quelli di abilitazione. L'articolo 32 del citato decreto, con norma transitoria, aveva stabilito che il detto concorso speciale doveva effettuarsi per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

Successivi atti legislativi hanno prorogato fino al 1966 la sospensione di questi concorsi per le sedi speciali. Il Ministero della pubblica istruzione, quando a suo tempo presentò il progetto sullo stato giuridico, soppresse addirittura le grandi sedi; un tale orientamento, però, non ebbe un seguito perchè quel progetto non ebbe più corso e restarono le sospensioni successive che si sono verificate fino al 1966.

Siamo ora nel 1967 e quindi se non interveniamo con legge a prorogare questi termini, il Ministero non potrà provvedere ai trasferimenti, ma dovrà, invece, per le sedi indicate, bandire il relativo concorso, perchè la legge del 1947 è ancora operante.

Il disegno di legge al nostro esame propone di sospendere l'applicazione delle norme sui concorsi speciali fino al 30 settembre 1970; intanto si spera che lo stato giuridico degli insegnanti abbia la sua attuazione e che, in quella sede, sia presa una definitiva disposizione o di conferma o di abrogazione dei concorsi speciali.

Ritengo che, essendo noi alla vigilia della presentazione dei documenti per i trasferimenti, non possiamo ritardare a dare la nostra approvazione a questo provvedimento che proroga del resto lo stato esistente dal 1947 ad oggi.

R O M A N O . Sono d'accordo con le dichiarazioni del relatore, senatore Donati, anche se, a mio avviso, sarebbe stato più opportuno procedere alla abrogazione delle richiamate norme del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)104^a SEDUTA (10 maggio 1967)

Dico questo perchè, alla luce della richiesta di delega da parte del Governo per l'emanazione dello stato giuridico degli insegnanti, a noi compete una decisione sulla materia; e, quindi, se la Commissione, nel momento in cui propone questa proroga, ribadisce anche la sua volontà che le disposizioni di cui parliamo siano definitivamente abrogate, credo che farebbe cosa utile anche ai fini di un indirizzo e di un orientamento che deve essere dato al Governo, qualora la Commissione riterrà di concedere quella delega sulla quale, invece, noi non siamo d'accordo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*
Il Governo non può che caldeggiare la rapi-

da approvazione di questo disegno di legge per le ragioni ampiamente esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari